



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott.ssa Carmen Lombardi	Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano	Consigliere
dott.ssa Chiara De Franco	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 febbraio 2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 433\2018 del ruolo generale lavoro

TRA

INPS, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ferraris n.4 e rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli come da mandato agli atti

appellante

E

CATONE ANNARITA,

appellata NON COSTITUITA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7.3.2018 l'INPS ha adito questa Corte impugnando la sentenza n. 255/2018 resa dal Tribunale di S.M.C.V, in funzione di giudice del lavoro, che ha accolto la opposizione all'avviso di addebito n. 328 201300003075 19000 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 6.094,58 a titolo di recupero contributi previdenziali eccedenti il minimale per l'anno 2007 Gestione Artigiani. L'Istituto appellante censura la sentenza impugnata che ha ritenuto di annullare l'avviso di addebito in virtù della definizione fiscale della lite, avente ad oggetto l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate posto a fondamento della pretesa contributiva. Ha chiesto che, in riforma della gravata sentenza, si rigettasse integralmente la opposizione proposta in sede di prime cure; o, in subordine, la rideterminazione dei contributi in proporzione della somma pagata per la definizione fiscale della lite.

L'appellata Catone Annarita, pur regolarmente raggiunta dalla notifica dell'appello, ha scelto di restare contumace.



All'esito dell'udienza odierna fissata per la discussione la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

L'appello è fondato, non essendo la sentenza impugnata conforme al principio di diritto emesso *in subiecta materia* dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 23930/2019), cui il Collegio presta adesione, richiamando altresì i numerosi precedenti conformi di merito di questa Sezione di Corte d'Appello (ex multis sentenza n.872\20 dell'11.2.2020 Inps\Ferradino rel. dr.ssa M. Chiodi).

Si legge nella suddetta pronuncia che «la definizione fiscale ha ad oggetto esclusivamente, come recita l'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv., con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, «le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio» e si perfeziona «a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Gli importi sono diversificati in base al valore e alla fase della lite ed è lo stesso legislatore a chiarire, con l'art. 16 legge n. 289 del 2002, cosa debba intendersi per valore della lite, vale a dire «l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati».

Il tenore letterale delle due norme in cui si iscrive l'istituto della definizione concordata delle liti fiscali (art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 e art. 16 l. n. 289 del 2002) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell'articolo 39, recante «disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria» inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflattiva del contenzioso tributario – di valore inferiore a 20.000 euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 – allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite. Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il decreto-legge n. 98 ha dedicato l'articolo 38 nel quale fin dalla rubrica, recante «disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale», è chiarito l'ambito applicativo, ribadito, nel periodo di apertura del primo comma, con il fine di «deflazionare il contenzioso previdenziale» (art. 38, co. 1, primo periodo, d.l. n. 98 cit.). La ripartita collocazione delle disposizioni tra gli



articoli orienta l'interprete nel tenere su piani distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale. Inoltre, nel testo dell'art. 39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito.

Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dall'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992, aggiunto dall'articolo 39, comma 9, d.l. n. 98 del 2011, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 611, lettera a), l. n. 147 del 2013 (da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 156 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016) o l'accertamento definito con adesione (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997).

Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 d. lgs. n. 462 del 1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

Ciò nondimeno l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio.

Questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione del loro avveramento, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato. Come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti.

Inoltre l'art. 1, del d. lgs. n. 462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e



delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3 comma 134, lett. b) l. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi».

Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all'Inps. In caso di mancato pagamento l'Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d. lgs. n. 462 del 1997). (...) Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto. Pertanto, una volta che l'INPS abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario».

Nel caso in esame dall'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate si ricava che il maggior reddito di impresa (rispetto a quello dichiarato dal contribuente) è stato ricavato in considerazione del costo del personale che, in via prudenziale, è stato fissato, sulla base della contrattazione collettiva, in euro 15883,00, e ritenendo, sempre in via prudenziale, che lo stesso incida sui ricavi in misura del 50%.

Orbene tale dato non risulta in nessun modo contestato dalla parte opponente in primo grado, che non formula alcuna deduzione di merito a confutazione delle risultanze dell'accertamento. La difesa della Catone, peraltro contumace nel presente grado, nel giudizio di primo grado non ha avanzato qualsivoglia doglianza in merito all'oggetto dell'avviso di accertamento, ovvero in ordine al titolo ed all'entità quantitativa della contribuzione ulteriore dovuta.

Da ciò consegue che – incontestabile l'an della pretesa contributiva per tutto quanto sopra riportato- non vi è questione neppure in relazione alla prova al quantum.

Né vi è prescrizione del diritto (neppure eccepita dal ricorrente in primo grado) perché ritualmente interrotta con l'accertamento fiscale e poi con la notifica dell'avviso di addebito.

Deve, pertanto, ritenersi la validità e la efficacia probatoria dell'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente conferma della pretesa contributiva conseguente al maggior reddito ivi accertato.

L'appello va, pertanto, accolto.



La novità della questione giuridica trattata giustifica una integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta in primo grado da Catone Annarita;
- b) compensa integralmente le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli in data 11.2.2022

Il Consigliere est.

Dr.ssa Chiara De Franco

Il Presidente

Dr.ssa Carmen Lombardi

